

COMUNE di GAGGIO MONTANO

PARERE DEL REVISORE

Preso in esame la documentazione relativa all'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011;

Preso atto di quanto stabilito dal CCNL 1.4.1999 art. 5 comma 3, ribadito dall'art. 4 CCNL 22.01.2004 per il personale delle Autonomie Locali, nonché dell'art. 40 bis – Controlli in materia di contrattazione integrativa risultante dalla modifica da parte del D. Lgs. n. 150/2009 e constatato che le ipotesi di definizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2011 siglata tra le parti e accompagnata da una dettagliata relazione illustrativa del responsabile del settore competente deve essere esaminata dal revisore contabile prima dell'approvazione della Giunta comunale;

Constatato che l'ipotesi di contratto agli atti del Comune regolarmente sottoscritto dalle parti trattanti il 14/10/2010 comporta una spesa pari ad Euro 124.965,69 di cui Euro 76.759,97 a titolo di risorse stabili ed Euro 48.205,72 a titolo di risorse variabili;

Richiamata la Determina della Responsabile del 1° Servizio – risorse economiche e finanziarie - n. 15 del 12/03/2011 relativa alla quantificazione del Fondo “ risorse decentrate stabili 2011”;

Richiamata la delibera di G. M. del 19/04/2011 di approvazione dei progetti per l'ampliamento ed il miglioramento dei servizi art. 15 comma 5 CCNL 01.04.1999 anno 2011;

Richiamata la Delibera di G.M. n. 19 del 08/02/2011 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011-2013

Preso atto della relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario redatto in data 19/04/2011;

Accertata la compatibilità dei costi derivanti dall'accordo in premessa con i vincoli di bilancio

esprime


parere favorevole alla ipotesi di accordo annuale relativo alle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2011

Il Revisore raccomanda altresì:

- Che la distribuzione de Fondo sia improntata in conformità alle alle disposizioni di cui all'art. 37 del CCNL 2002-2005 per cui i trattamenti economici saranno corrisposti sulla base delle risultanze del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati che costituiranno il presupposto fondamentale per adattare i succitati criteri e parametri, quindi non con erogazione a pioggia;
- Relativamente alle progressioni orizzontali che non siano effettuate con criteri selettivi meramente formali tali da non permettere di operare una selezione meritocratica;
- Che siano rispettati i dettami normativi di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999
- La corretta applicazione dell'art. 40 bis del D.lgs 165/2001 comma 4 laddove prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificata dagli organi di controllo, nonché gli obblighi di trasmissione delle informazioni come specificato al comma 3 e 5 dello stesso articolo;

Il Revisore

Dott. Rachele Ugolini



20/04/2011